

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 09281/2023 REG.RIC.  
N. 09288/2023 REG.RIC.  
N. 09325/2023 REG.RIC.  
N. 09428/2023 REG.RIC.  
N. 09431/2023 REG.RIC.  
N. 09470/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9281 del 2023, proposto da:

B&B S.r.l., Better Now S.r.l., Bingo Adda S.r.l., Bingo Baccara S.r.l., Bingo Bon S.r.l., Bingobrescia S.r.l., Bingo Bul S.r.l., Bingo Centrum S.r.l., Bingo Gallura S.r.l., Bingo Globo S.r.l. Unipersonale, Bi.Pa. S.r.l., Bingo Ritz Somalia S.r.l., Bingo Seven Monza S.r.l., Bingo Star Rovigo S.r.l., Bingo Time Trentino S.r.l., Borgaro Bingo S.r.l., Eden S.r.l., Eliodoro S.r.l., Eurogela Giochi S.r.l., Euronissa Giochi S.r.l., Fiore S.r.l., Hippobingo Firenze S.r.l., Hippogroup Cesenate S.p.A., Hippogroup Modena S.r.l., Iris S.r.l., Kristal Palace S.r.l., Le Casino' S.r.l., Milano Giochi S.r.l., Progetto Bingo S.r.l., Romulus S.r.l., Tutto Gioco S.r.l., Michele Surace & Bingo S.r.l. Unipersonale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legal rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 9288 del 2023, proposto da:

Operbingo Italia S.p.A., King Bingo S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 9325 del 2023, proposto da:

Palabingo S.r.l., Cirsa Retail S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 9428 del 2023, proposto da:

American Bingo S.r.l., Bingo So.Le S.r.l., Bingo Stella S.r.l., Marfi Entertainment S.r.l., Planet Bet S.r.l., S.I.G. Società Italiana Giochi S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 9431 del 2023, proposto da:

Figli delle Stelle S.r.l., Mondo Bingo S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Coral S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Starvaggi, Ubaldo Musarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 9470 del 2023, proposto da:

Allstar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Frisina, Caterina Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso n. 9281 del 2023:

*previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:*

- della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, prot. n. 284334 del 30.05.2023, recante l'individuazione degli importi e delle scadenze per il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di proroga ex art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto "articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 – proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala”;

quanto al ricorso n. 9288 del 2023:

per l'annullamento

*previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:*

- della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, prot. n. 284334 del 30.05.2023, recante l'individuazione degli importi e delle scadenze per il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di proroga ex art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto "articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 – proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala”;

quanto al ricorso n. 9325 del 2023:

per l'annullamento

*previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:*

- della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, prot. n.

284334 del 30.05.2023, recante l'individuazione degli importi e delle scadenze per il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di proroga ex art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto "articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 – proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala";

quanto al ricorso n. 9428 del 2023:

per l'annullamento

*previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:*

- della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, prot. n. 284334 del 30.05.2023, recante l'individuazione degli importi e delle scadenze per il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di proroga ex art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto "articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 – proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala";

quanto al ricorso n. 9431 del 2023:

per l'annullamento

*previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:*

- della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, prot. n. 284334 del 30.05.2023, recante l'individuazione degli importi e delle scadenze per il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di proroga ex art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto "articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 – proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala";

quanto al ricorso n. 9470 del 2023:

per l'annullamento

*previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare:*

- del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – direzione giochi – ufficio bingo del 30.05.2023, con il quale è stato chiesto alla ricorrente, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 1, comma 124, della L. 29.12.2022 n. 197, il pagamento del canone di «proroga tecnica» per l'esercizio delle concessioni per la raccolta del gioco del «Bingo» per il biennio 2023-2024, maggiorato del 15% rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 636, della L. 27.12.2013 n. 147;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti i ricorsi in epigrafe, con i quali le società ricorrenti hanno impugnato le determinazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recanti l'individuazione degli importi e delle scadenze per il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di proroga ex art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con oggetto “articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 – proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala”, ed i relativi atti presupposti, relativamente alle annualità 2023 e 2024;

Viste le ordinanze nn.4224/2023 (ricorso r.g. 9281/2023), 4235/2023 (ricorso r.g. 9288/2023), 4238/2023 (ricorso r.g. 9325/2023), 4223/2023 (ricorso r.g. 9428/2023), 4229/2023 (ricorso r.g. 9431/2023), 4797/2023 (ricorso r.g. 9470/2023), con le quali questo Tribunale ha accolto le domande cautelari, ai sensi, nei termini e per gli effetti di cui in motivazione, allo scopo disponendo che “le società ricorrenti siano tenute a versare il canone concessorio nella ridotta misura di euro 2.800,00 mensili, a condizione che, per la restante parte e fino a copertura dell'intero ammontare rideterminato dall'Amministrazione (euro 7.500,00 mensili oltre l'ulteriore maggiorazione ex art. 1, comma 124, lett. a), L.n.197/2022, ossia euro €8.625,00 mensili), le società ricorrenti procedano – a garanzia degli interessi patrimoniali dell'Amministrazione – all'espletamento dei seguenti adempimenti: (a)

verifica della piena idoneità delle garanzie fideiussorie attualmente esistenti a coprire anche i debiti derivanti dalla nota ora impugnata in relazione ai due pagamenti dovuti nell'anno 2023 (con scadenza rispettivamente in data 15 luglio e 1° ottobre); (b) in caso di esito negativo della suddetta verifica, integrazione entro il termine del 30 settembre 2023 della garanzia fideiussoria esistente (o - in caso di totale carenza di detta garanzia fideiussoria - rilascio della stessa) con fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione eventualmente già prestata) proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per l'anno 2023, con l'avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia entro il suddetto termine comporterà l'automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare”;

Ritenuti sussistenti i presupposti per disporre, ai sensi dell'art.70 cpa, la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai soli fini dell'adozione del presente provvedimento;

Considerato che:

- il Consiglio di Stato, nel sollevare innanzi alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali di compatibilità euro-unitaria delle disposizioni nazionali che hanno rideterminato l'importo del canone mensile durante il periodo della c.d. proroga tecnica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza 21 novembre 2022, nn. 10264, 10263, 10261; Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1071 ), “dubita”, tra l'altro, “che sia compatibile con l'illustrato quadro normativo europeo di riferimento l'attuale mancanza (sul piano amministrativo), nell'ordinamento italiano, per effetto dell'interpretazione che l'Amministrazione fa di norme interne di rango legislativo primario, di un rimedio giuridico che riconosca all'Amministrazione medesima, il potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione(a seconda che si ritenga o meno “modifica sostanziale” la rinegoziazione dell'equilibrio convenzionale), nei casi in cui si verificano eventi non imputabili alle parti, imprevisi ed

imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio”;

- le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato assumono rilevanza anche nella presente controversia, posto che la normativa sopravvenuta (art. 1, comma 124, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197) si pone in linea di sostanziale continuità con le norme precedenti, avendo disposto, inter alia, la proroga ulteriore delle concessioni in essere nonché un ulteriore incremento del canone concessorio;
- l'esame delle censure di parte ricorrente richiedono la preventiva definizione delle questioni pregiudiziali sollevate innanzi alla Corte di giustizia;

Ritenuto che:

- la controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione dei dubbi di compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale, delineati nelle ordinanze del Consiglio di Stato, dubbi che il Collegio condivide;
- la giurisprudenza ha, da tempo, ammesso che, laddove il giudice si trovi a decidere una questione la quale richieda, in punto di diritto, la preventiva definizione di una questione pregiudiziale che risulta pendente innanzi al giudice competente, può, in luogo della (ennesima) rimessione della questione, disporre la sospensione c.d. impropria in senso lato del giudizio (in quanto altro giudice ha sollevato analoga questione pregiudiziale) in conformità ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 ottobre 2014, n. 28 e Consiglio di Stato, Sez. III, 29.11.2019, n. 8204);
- per le ragioni su esposte, è opportuno disporre la sospensione c.d. impropria in senso lato dell'odierno giudizio in attesa che si definisca la questione di pregiudiziale attualmente pendente innanzi alla Corte di giustizia sollevata da altro giudice in relazione a disposizioni di analogo tenore poste a fondamento delle decisioni amministrative impugnate nelle cause in esame;

Ritenuto altresì:

- che è onere delle parti richiedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 1, c.p.a., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine di legge applicabile nella fattispecie, stabilendone la decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento della Corte di giustizia che definisce il giudizio, anziché dalla "comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione" in quanto tale ultimo meccanismo, rimesso alla volontà delle parti, "non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo" (cfr., Adunanza Plenaria n. 28/2014 cit.);

- trova comunque applicazione la disciplina di recente introdotta dal legislatore al comma 3-bis dell'art. 80 c.p.a. [come modificato dall'art. 17, comma 7, lett. a), n. 4, del d.l. n. 80/2021, conv. con mod. dalla legge n. 113/2021] secondo cui "in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il Presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni";

Riservata la soluzione di ogni questione componente il thema decidendum dei presenti giudizi;

Ritenuto inoltre, in applicazione del principio di continuità della tutela cautelare, siccome già disposta con le summenzionate ordinanze, di stabilire la proroga delle misure accordate anche per l'annualità 2024, a condizione che le società abbiano adempiuto tempestivamente alle previsioni dell'ordinanza cautelare di riferimento per l'annualità 2023 circa l'adeguatezza della garanzie fideiussoria per i pagamenti da effettuarsi in tale anno, per l'effetto disponendo che le società ricorrenti siano tenute, anche per l'anno 2024, a versare il canone concessorio nella ridotta misura di euro 2.800,00 mensili, a condizione che, per la restante parte e fino a copertura dell'intero ammontare rideterminato dall'Amministrazione (euro 7.500,00 mensili oltre l'ulteriore maggiorazione ex art. 1, comma 124, lett. a), L.n.197/2022, ossia euro €8.625,00 mensili), le società ricorrenti procedano – a garanzia degli interessi

patrimoniali dell'Amministrazione – all'espletamento dei seguenti adempimenti: (a) verifica della piena idoneità delle garanzie fideiussorie attualmente esistenti a coprire anche i debiti derivanti dalle note ora impugnate in relazione ai pagamenti dovuti per l'anno 2024 alle previste scadenze del 15.1.2024 e del 1.6.2024; (b) in caso di esito negativo della suddetta verifica, integrazione entro il termine del 20 dicembre 2023 della garanzia fideiussoria esistente con fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione eventualmente già prestata) proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per l'anno 2024, con l'avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia entro il suddetto termine comporterà l'automatica perdita di efficacia della misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), previa riunione dei ricorsi, ex art.70 cpa, ai soli fini dell'adozione del presente provvedimento, sospende il processo, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Manda alla Segreteria di Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Igor Nobile, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Igor Nobile**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Riccio**

**IL SEGRETARIO**